



COMUNE DI CASALE MARITTIMO (PI)
Via del Castello, 133
56040 Casale Marittimo (Pi)

UFFICIO CASA

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CASA

Vista la Legge 9 Dicembre 1998 n. 431, art. 11, che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 06/02/2006;

Vista la deliberazione n. 265 del 06/04/2009;

Visto il Decreto dirigenziale n. 803 del 05/03/2014 della Regione Toscana;

Vista la delibera della Giunta Comunale di Casale Marittimo n. 18 del 02/04/2014 dichiarata immediatamente eseguibile;

Vista la determinazione n. 83 del 23/04/2014.

RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, 23/04/2014 e fino alla data del 23/05/2014, i soggetti, in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto

elencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine potranno avere titolo, se in regola, alla collocazione in posizione utile in graduatoria e sempre fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione o messe a disposizione dal Comune, all'attribuzione di un contributo, con decorrenza dal mese di Gennaio 2014 ovvero dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio oggetto della stipula del contratto di locazione, se successiva al 01/01/2014 e fino al 31/12/2014.

Art.1 - ***Requisiti e condizioni per la partecipazione al bando***

Per l'ammissione al Bando di concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- 1)** essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di un regolare permesso di soggiorno non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia e dei requisiti minimi aggiuntivi fissati, per gli immigrati, all'art. 11, comma 13 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 06/08/2008 n. 133. (autocertificazione di residenza, ai sensi D.P.R. 445/2000, da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana).
- 2)** avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo, posto nel Comune di Casale Marittimo (Pi), (la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica), con contratto per abitazione principale;
- 3)** Titolarità di un contratto di locazione di un alloggio, di proprietà privata o pubblica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione e in regola con la registrazione annuale, adibito ad abitazione principale e che sia corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, non avente natura transitoria. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq. dell'alloggio.

4)presentino una certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), del nucleo familiare calcolato ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad Euro 28.237,55, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di Dicembre. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza:

- di espressa certificazione, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi sociali, oppure nel caso di mancata assistenza,
- di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici, ecc.), oltre a specificare le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, unitamente a copia della documentazione reddituale di chi presta aiuto, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

5) Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i titolari di contratti di locazione:

- di alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalla L.R.T. 96/96;
- di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
- stipulati tra ascendenti e discendenti di 1° grado e 2° grado;

6)presentino una certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo di Euro 13.035,88, corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014.

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

Fascia "B" (salvo modifiche di Legge)

Valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014 (Euro 13.035,88) e l'importo di Euro 28.237,55.

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%

Valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro 16.000,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013).

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs n. 109/1998, così come modificato dal D.Lgs n. 130/2000 e dal DPCM del 18 maggio 2001, l'attestazione ISE/ISEE rilasciata dall'INPS, valevole per questo Bando di Concorso, è quella calcolata con il reddito complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF e contenuto nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (Mod. 730 o Modello Unico), oppure quello indicato nell'ultima certificazione sostitutiva (Modello CUD) se non è stata presentata nel 2014, tale dichiarazione – relativa all'anno 2013. Coloro che alla data di presentazione della domanda o alla scadenza del bando non sono ancora in possesso della certificazione ISE/ISEE relativa ai redditi 2013, potranno presentare quella relativa ai redditi 2012, salvo poi aggiornarla con i redditi 2013 entro il 20.06.2014, pena l'esclusione dalla graduatoria.

7) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Casale Marittimo (Pi) o nei comuni limitrofi ai sensi della definizione di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 97/2001 secondo cui: *"Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone e oltre, come specificato nei parametri di cui alla lett. C della Tabella A allegata alla L.R. 96/1962";*

8) non essere titolare, ai sensi della lettera d) della Tabella A allegata alla L.R.T. n.96/96, di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, *ubicati in qualsiasi località*, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A/3 (di zona periferica ove prevista). Se nel territorio comunale di Casale Marittimo (Pi) non è presente la categoria catastale A/3 si considera , come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categorie A/2 di zona periferica ove prevista. Nel caso di

quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di un terzo. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo (o su quote di essi), sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il valore catastale degli stessi ai fini della valutazione è convenzionalmente ridotto della metà.

nucleo familiare	vani catastali
1 componente	3
2 componenti	4
3 componenti	4,50
4 componenti	5
5 componenti	6
6 componenti e oltre	7

9) essere conduttore di un alloggio di proprietà privata o pubblica ubicato nel Comune di Casale Marittimo (Pi), con esclusione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disciplinati dalla L.R.T. n.96/1996 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1; A/8; A/9, con contratto di locazione a titolo di abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, anche transitorio o vecchio contratto rinnovato automaticamente, purchè regolarmente registrato o depositato per la registrazione, intestato alla persona che fa domanda e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione.

Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto della presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto e dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio stesso calcolati con le regole della normativa per la tassa sui rifiuti.

Le domande dei partecipanti non intestatari del contratto di locazione saranno ammesse soltanto nel caso in cui gli stessi abbiano la residenza nell'alloggio locato e producano idonea documentazione a dimostrazione del subentro nel contratto, quale familiare, determinato dal decesso dell'intestatario o da separazione legale dal coniuge.

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente Bando devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando stesso e permanere al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza dal beneficio.

Art.2 - ***Nucleo familiare***

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando e presentazione della domanda e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Per il coniuge, non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere comunque indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione.

Nella domanda di partecipazione dovranno inoltre essere indicati:

- il numero di persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il numero di minori presenti nel nucleo familiare.

Art.3 - ***Autocertificazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità***

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni il richiedente autocertifica le condizioni e dei requisiti indicati all'art. 1 del presente bando e la composizione del nucleo familiare. L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al presente bando, se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza. Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. In questo caso l'Amministrazione provvederà a revocare il beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso, gravato di interessi legali, procedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza, competente per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della normativa vigente, dovrà essere obbligatoriamente allegata la relativa certificazione.

Nel caso di valore "ISE zero" è possibile soltanto in presenza:

- di espressa certificazione, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi sociali, oppure nel caso di mancata assistenza,
- di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici, ecc.), oltre a specificare le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, unitamente a copia della documentazione reddituale di chi presta aiuto, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.

Art.4 - ***Reddito e canone di locazione di riferimento***

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione ISE/ISEE, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare, determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa, riferita ai redditi percepiti nell'anno 2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa autocertificazione, e in base a quanto già riportato nell'art. 3 del presente Bando.

Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori ed aggiornato in base agli indici ISTAT.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 5 - *Calcolo del contributo*

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
- b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato Euro 2.325,00

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo ha la durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo cessa con il venir meno delle condizioni di esaurimento delle risorse. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.6 - *Formazione e pubblicazione delle graduatoria*

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e forma la graduatoria provvisoria :

La graduatoria è formulata sulla base dei seguenti criteri nell'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati nella graduatoria in due distinte fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le norme fiscali vigenti,

in caso di parità, qualora se ne ravvisasse la necessità, si procederà ad eventuale sorteggio.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune on-line per 15 giorni consecutivi.

Entro i 15 giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare opposizione avverso la stessa.

Le opposizioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide e dovranno pervenire al protocollo comunale entro tale data pena esclusione delle stesse. Apposita Commissione comunale competente deciderà sui ricorsi pervenuti e formulerà la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva verrà pubblicata all'albo Pretorio del Comune on-line per 15 giorni e trasmessa ai competenti uffici Regionali.

Art.7 - *Modalità di assegnazione del contributo*

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo. A tale scopo nella domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere dichiarato di non beneficiare di alcun contributo di tale natura, oppure l'importo dello stesso affinché sia possibile erogare l'integrazione al canone per la differenza, qualora lo stesso sia inferiore all'integrazione spettante. Nel caso di anticipazione al richiedente del contributo di cui si tratta da parte dei Servizi Sociali della ASL, il contributo sarà erogato direttamente ai Servizi Sociali della ASL stessi.

Per i soggetti che nel 2014 hanno ricevuto altri benefici pubblici per il pagamento del canone locativo, il contributo è decurtato nella misura pari al beneficio già ottenuto.

L'assegnazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Art.8 - *Erogazione del contributo*

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari previa presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. La Legge di stabilità 2014 ha introdotto importanti cambiamenti in merito ai pagamenti relativi agli affitti di casa dal 1° Gennaio 2014. Altra novità riguarda la registrazione del contratto di locazione. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda, da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria, si procede nel seguente modo:

a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di mancata presentazione delle ricevute relative ad alcune mensilità, anche nel caso siano state pagate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. La mancata presentazione di tutta la documentazione nei termini suddetti comporta la decadenza automatica dal relativo beneficio. L'Ufficio Casa non è tenuto ad alcuna forma di sollecito. Il contributo cessa con la sopravvenuta perdita dei requisiti previsti dal presente Bando.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, nei limiti delle dotazioni trasferite dalla Regione Toscana al Comune di Casale Marittimo (Pi). La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

Nel caso in cui il trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana al Comune, non sia sufficiente a soddisfare tutte le fasce, l'Amministrazione si riserverà di ripartire il Fondo trasmesso, con proprio successivo atto, destinando alla fascia A) una percentuale comunque non inferiore al 75% dello stesso ed utilizzando la restante parte per la fascia B) che, pertanto, non potrà usufruire di una percentuale del Fondo stesso superiore al 25%, e comunque rispettando quelli che sono i dettati normativi in vigore.

I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento risorse, successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine i beneficiari del contributo

dovranno presentare all'ufficio casa, l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di locazione, rispettando le seguenti scadenze:

- entro la data del 31/07/2014, attestazione avvenuto pagamento canoni di locazione del periodo Gennaio/Giugno 2014;
- entro il 10/01/2015, attestazione avvenuto pagamento canoni di locazione del periodo Luglio/Dicembre 2014.

Inoltre entro il 31/01/2015 deve essere prodotta la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione, o in alternativa, l'esercizio dell'opzione per la "cedolare secca" da parte del locatore.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. La mancata presentazione dei documenti sopra citati nei termini suddetti comporta la decadenza automatica dal relativo beneficio. L'ufficio casa non è tenuto ad alcuna forma di sollecito.

Art. 9 – *Casi particolari*

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi; questi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il termine temporale entro il quale gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante è fissato alla data del 31 marzo 2015.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art.10 - *Validità delle graduatorie*

Le graduatorie sono valide fino al 31/12/2014.

Art.11 - *Termini di presentazione delle domande*

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **23/05/2014 ore 12.00.**

L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale.

La domanda deve essere presentata anche da coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, se intendono concorrere al presente Bando di concorso.

Art.12 - *Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande*

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Casale Marittimo (Pi). La domanda può essere presentata da qualunque soggetto del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto di locazione, che dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo familiare di appartenenza. Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D,Lgs 196/2003, esprime il consenso scritto al loro trattamento. I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.e.i.

Detti moduli sono reperibili sul sito del Comune di Casale Marittimo al seguente indirizzo: www.comune.casale-marittimo.pi.it e inoltre sono distribuiti presso l'Ufficio Casa del Comune di Casale Marittimo (Pi) tutti i *giorni dal:*

Lunedì al Sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,30 ed il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni e gli allegati necessari per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al presente concorso.

Le domande devono essere presentate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Casale Marittimo (Pi) – Via del Castello, 133 – oppure per posta raccomandata A/R indirizzate all'Ufficio Casa del Comune di Casale Marittimo (Pi), in tal caso, per il rispetto del termine ultimo, non fa' fede il timbro postale accettante, bensì la data di ricevimento del protocollo del Comune di Casale Marittimo. Tali domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza del 23/05/2014, ore 12,00.

Le domande, anche se spedite per posta, che perverranno oltre tale termine NON SARANNO ACCETTATE.

Nel caso di consegna diretta all'Ufficio Casa, le istanze devono essere firmate dall'interessato in presenza del funzionario addetto; invece, se trasmesse tramite servizio postale, le istanze devono essere sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali.

Art.13 - **Informativa**

Informativa ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 1/01/2004 (D.Lgs 30/06/2003 n°196): i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza. Il responsabile del procedimento dell'Ufficio Casa è la dipendente Salvini Paola, il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile Manzi Furietta.

Art.14 - **Norma finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, al Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, alla L.R.T.96/1996, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 339 del 09/04/2003, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 241 del 7 febbraio 2005, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 06/02/2006, alla deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 06/04/2009, al Decreto Dirigenziale n. 938 del 21/03/2013 della Regione Toscana e a tutta la normativa vigente in materia.

Casale Marittimo (Pi), li 23/04/2014

Il Responsabile Ufficio Casa
(F.to Salvini Paola)